



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2002, proposto da:  
Mambretti Fiorenzo, Baloga Laura, Mambretti Carla e Studer Maria Rosa,  
rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Colombo, con domicilio eletto presso l'avv.  
Marcello Meoli in Milano, via Adige, 12;

***contro***

Regione Lombardia;  
Comune di Erba, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Famà, Antonio Spallino e  
Lorenzo Spallino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via  
del Don, 3;

***per l'annullamento***

- a. della delibera del Consiglio Comunale di Erba n. 133 del 20.12.2001 di revoca della precedente deliberazione consiliare n. 62 del 30.4.1999 di adozione del nuovo Piano Regolatore Comunale;
- b. dei provvedimenti di redazione dell'ordine del giorno e di convocazione della seduta del Consiglio Comunale del 20.12.2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Erba;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Claudio Colombo per i ricorrenti e l'avv. Paolo Famà per il Comune di Erba;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

I ricorrenti espongono:

di essere proprietari di un vasto compendio immobiliare vincolato da tempo come standard parco pubblico, con vincolo espropriativo decaduto per decorso del termine quinquennale;

che con delibera 62 del 30.4.99 il Comune approvava una variante generale al PRG, inserendo l'area parzialmente nella zona C1 di espansione residenziale;

di aver appreso che il Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2001 ha revocato la variante, anziché procedere all'esame delle osservazioni, già presentate;

di aver appreso che su detta delibera il Segretario Comunale ha reso parere negativo.

La delibera di revoca viene impugnata per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art 97 Cost.; della L. 241/90, L. 1150/142, L. 457/1978, 1187/1968, D. L.vo 267/2000, L.R. Lombardia 51/1975, 1/2000 e 23/1997,

2) violazione e falsa applicazione del regolamento del Consiglio Comunale:

3) eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della

situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione; carenza di istruttoria, illegittimità derivata.

Nei tre motivi parte ricorrente contesta i seguenti profili di illegittimità:

- la proposta non poteva essere posta in votazione prima della decisione sulle osservazioni;
- è stato violato il principio di continuità dell'azione amministrativa: il contegno risulta irresponsabile e illogico;
- la delibera è illogica, in quanto il Consiglio comunale poteva revocare la variante, solo se avesse presentato un nuovo PRG, mentre in questo caso l'Amministrazione rimane senza una disciplina urbanistica;
- viene violato l'obbligo di ripianificazione per le zone bianche.

Vengono altresì contestate le ragioni della revoca, rappresentate principalmente dalla sopravvenuta entrata in vigore della L.R. 1/2000 e della L.R. 11/2001.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista dell'udienza di merito le parti depositavano memorie a sostegno della propria posizione.

All'udienza del 3 novembre 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

## DIRITTO

1) Il presente ricorso ha quale oggetto la delibera del Consiglio Comunale di revoca della delibera di adozione di una variante generale al PRG.

2) Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari, in quanto il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito rappresentate.

2.1 Nel primo motivo i ricorrenti richiamano il parere negativo del Segretario Comunale, per sostenere che il Consiglio Comunale avrebbe dovuto dapprima esaminare le osservazioni alla variante, concludere il procedimento avviato e quindi revocare la variante.

Contestano anche l'ordine del giorno della seduta e la lettera di convocazione del Consiglio Comunale, perché non avrebbe inserito la delibera di esame delle osservazioni, come richiesto dalla Giunta Comunale.

Il motivo è infondato.

Va da subito osservato che le censure avverso l'ordine del giorno e la lettera di convocazione sono inammissibili, per la principale ragione che sono articolate avverso atti privi di natura provvedimento.

Le ulteriori censure sono infondate. I principi richiamati, cioè di continuità e di buona amministrazione non comportano l'obbligo di portare a compimento il procedimento avviato di variante al PRG, per poi revocare l'atto finale.

Anzi, pare conforme al principio di economicità e coerenza dell'azione amministrativa non proseguire l'iter procedimentale (nel caso di specie, esaminare le osservazioni), quando era già definita la volontà dell'Amministrazione di non portare a termine il procedimento di variante generale.

2.2 Anche nel punto 2), laddove si afferma che la revoca poteva essere giustificata solo in presenza dell'avvio di un nuovo procedimento, non vi è alcun profilo che meriti accoglimento.

La revoca di un provvedimento, esercizio del "*ius poenitendi*", rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione, cui è demandata la valutazione dell'interesse pubblico a fronte del mutamento delle condizioni di fatto e di diritto.

Nel caso in esame, come si vedrà nel punto 2.3 l'Amministrazione ha posto a fondamento della revoca l'esigenza di coordinamento con la nuova disciplina regionale che investe aspetti di pianificazione urbanistica.

La circostanza che sul territorio esistessero zone bianche, tra cui la proprietà dei ricorrenti, non costituisce una ragione ostativa alla revoca e quindi alla scelta di interrompere la nuova fase pianificatoria, dal momento che avverso l'inerzia della

P.A. nella ripianificazione delle zone bianche l'ordinamento offre specifici mezzi di tutela, che il privato ha l'onere di attivare.

2.3 Nel terzo motivo parte ricorrente contesta le ragioni della revoca, sostenendo che nessuna delle norme regionali invocate nella delibera (le leggi regionali nn. 1/2000 e 1/2001) imporrebbe all'Amministrazione di revocare i procedimenti di pianificazione *in itinere*.

Se è indubbio che non vi sia alcun obbligo normativo che impone la revoca dei procedimenti in corso, è però altrettanto incontestabile che le due leggi indicate nella delibera hanno introdotto una nuova disciplina, in materia di pianificazione e di procedimento di approvazione del PRG, che giustificano la scelta di valutare l'avvio di un nuovo procedimento pianificatorio.

Anche questa censura è quindi infondata.

3) Conclusivamente il ricorso va respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della novità della questione affrontata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)